



Ministero della Pubblica Istruzione

Schema di disegno di legge concernente

“NORME IN MATERIA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE”

Articolo 1

Promozione dell'apprendimento permanente e sue finalità

1. La presente legge, in coerenza con le strategie dell'Unione europea, riconosce l'apprendimento permanente, quale espressione dei diritti costituzionali all'istruzione, alla formazione e elevazione professionale dei lavoratori e allo sviluppo della cultura, per la realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, la coesione sociale, l'occupabilità e la mobilità professionale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'accesso alle attività finalizzate all'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione e all'acquisizione di competenze professionali.
2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale civica, sociale e occupazionale .
3. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso:
 - a) azioni di sostegno alla costruzione, da parte delle persone, del proprio percorso di apprendimento formale, non formale ed informale di cui agli articoli 2 e 3 ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento;
 - b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
 - c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

quaderni

allegati

Articolo 2 Apprendimento formale

1. Ai fini della presente legge si intende per apprendimento formale, quello che si realizza nel sistema nazionale di istruzione e formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta.
2. Alla realizzazione dell'offerta di apprendimento di cui al comma 1, anche nei confronti degli adulti immigrati, concorrono i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le strutture formative accreditate dalle Regioni le università nonché le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Alla realizzazione dell'offerta per l'apprendimento di cui al comma 1 nei confronti del personale dipendente della pubblica amministrazione concorrono l'Agenzia per la formazione e le scuole speciali di cui all'articolo 1, commi 580-583, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Alla realizzazione e allo sviluppo, nell'ambito dell'apprendimento permanente, della formazione continua e della formazione in apprendistato, che può svolgersi anche all'interno delle imprese in possesso di riconosciuta capacità formativa, concorrono le parti sociali, anche mediante i Fondi interprofessionali.

Articolo 3 Apprendimento non formale e informale

1. Per apprendimento non formale si intende quello, caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale.
2. Per apprendimento informale si intende quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Articolo 4 Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, dei Comuni e delle Province, nonché dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, ai fini del rientro nel sistema dell'istruzione scolastica e universitaria e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ai fini del rientro nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la validazione dei saperi acquisiti attesta l'apprendimento non formale e informale e consente la certificazione dell'insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dell'accesso;
- b) la ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria deve essere effettuata in modo da garantire l'equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;
- c) le procedure e i criteri di validazione dell'apprendimento non formale ed informale sono ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza e, sono sostenuti da sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all'articolo 3, comma 1;
- d) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese previo confronto con le parti sociali.

Articolo 5

Certificazione delle competenze

1. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali di cui agli articoli 2 e 3 è finalizzata a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea.
2. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1 si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui agli articoli 2 e 3 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di

validazione degli apprendimenti nei contesti di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto all'articolo 4.

3. Fermo restando quanto stabilito per i percorsi di istruzione e formazione professionale nell'assolvimento del diritto-dovere fino a 18 anni dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché per l'istruzione e la formazione tecnica superiore dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, ai fini di cui al comma 1 in relazione alle competenze professionali riguardanti le professioni non regolamentate, certificabili nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, nel Repertorio delle professioni istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono ricondotte, definite e aggiornate tutte le figure professionali non regolamentate ed i relativi standard professionali, formativi e di certificazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale gestisce ed aggiorna il suddetto Repertorio sulla base dei criteri proposti dall'organismo tecnico previsto dal citato articolo 52, che assume la denominazione di "tavolo tecnico – sistema nazionale di standard professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi" e le relative funzioni e si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono definite le modalità di raccordo tra le disposizioni del presente comma e quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 quinquies della legge n. 40 del 2007.

4. Le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali certificate sono registrate nel Libretto formativo del cittadino istituito con decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 6

Sistema per l'orientamento lungo tutto il corso della vita

1. La presente legge promuove e sostiene la rete territoriale dei servizi di orientamento e di consulenza lungo tutto il corso della vita, in quanto complesso di azioni essenziali per il pieno sviluppo della persona e la crescita equilibrata della comunità; a tale fine, ferme restando le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano a sviluppare una politica dell'orientamento, quale fattore strategico volto a promuovere il benessere e lo sviluppo personale, a garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro ed alla formazione e nello sviluppo della carriera professionale di ogni cittadino.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina:

- a) gli standard minimi delle prestazioni concernenti l'orientamento professionale ed al lavoro che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, fermi restando i servizi di orientamento per i lavoratori diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) i criteri per il raccordo con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 2, comma 1, lettera a) in materia di percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- c) i requisiti necessari per lo svolgimento di servizi o attività di orientamento al lavoro ai fini dell'accreditamento regionale dei servizi al lavoro nei confronti di operatori pubblici e privati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) e dell'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 7 Congedi e permessi per la formazione

L'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è così sostituito:

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro, pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità, anche non consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro, possono richiedere all'azienda o all'amministrazione, dove prestano servizio consecutivamente da almeno dodici mesi, una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nel corso dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende un congedo non retribuito finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, della qualifica e del diploma professionale, del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della laurea, della laurea magistrale, del diploma

di specializzazione, del dottorato di ricerca limitatamente ai dipendenti di datori di lavoro privati, dei diplomi di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo non retribuito per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Un grave e documentato impedimento, individuato sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuto durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. In caso di congedo non retribuito il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

5. Fatte salve le disposizioni contrattuali che stabiliscono la concessione di permessi retribuiti finalizzati all'esercizio del diritto allo studio, i contratti e gli accordi collettivi, con le modalità di cui al comma 6, possono prevedere, per la partecipazione ai corsi o per sostenere gli esami relativi al conseguimento dei titoli di cui al comma 2, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione collettiva, l'attribuzione ai dipendenti di cui al comma 1 di ulteriori permessi retribuiti nel corso dell'intera vita lavorativa.

6. I contratti collettivi prevedono i limiti e le modalità di fruizione del congedo non retribuito, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento dell'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

7. In ogni caso il datore di lavoro non può differire la fruizione di congedi retribuiti e dei permessi di cui al comma 5 da parte del lavoratore per un periodo superiore a sei mesi dalla proposizione della relativa richiesta.

Articolo 8

Misure a sostegno dell' apprendimento dei lavoratori e per l'invecchiamento attivo

1. Al fine di ridurre gli ostacoli alla partecipazione alle attività per l'apprendimento permanente, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, un decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28.08.97, n. 281, contenente norme generali riguardanti il riordino delle misure a sostegno all'apprendimento permanente dei lavoratori, differenziato a seconda della loro condizione economica, sociale e lavorativa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la disciplina del sostegno all'apprendimento permanente dei lavoratori è ispirata ai principi della tutela del posto di lavoro e del temperamento delle esigenze del datore di lavoro con gli altri diritti del lavoratore nel quadro di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;
- b) le misure a sostegno dell'apprendimento dei lavoratori sono rivolte anche ai pensionati, allo scopo di favorirne l'invecchiamento attivo;
- c) i lavoratori possono fruire delle misure per il sostegno all'apprendimento permanente anche presso le strutture dell'offerta di formazione non formale accreditate ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Articolo 9 Piano nazionale

1. 1. Allo scopo di adottare strategie e priorità condivise e di garantire un uso integrato e ottimale degli interventi e delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, ogni tre anni, il Piano nazionale per l'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. All'attuazione della presente legge le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.